

LA TRADUZIONE DI INFORMAZIONI GIURIDICHE

GERARD-RENÉ DE GROOT

1. LA SPECIFICITÀ SISTEMICA FONDAMENTALE DELLA TERMINOLOGIA GIURIDICA

Prima di discutere le strategie necessarie nella traduzione di informazioni giuridiche si dovrebbe rivolgere l'attenzione alla specificità sistemica della lingua giuridica. I sistemi giuridici differiscono da stato a stato. Ogni stato ha, perciò, la propria — in via di principio completamente autonoma — terminologia giuridica, pur usando esso, come propria lingua giuridica, una lingua utilizzata come lingua giuridica anche in un altro stato. Esistono poi stati nei quali sono operativi più sistemi giuridici e, in via di principio, quei sistemi possiedono tutti una terminologia autonoma. Ne è un esempio il Regno dei Paesi Bassi: i linguaggi giuridici dei tre Paesi che compongono il Regno (la parte europea del Regno, le Antille dei Paesi Bassi e l'isola di Aruba) differiscono in numerosi aspetti importanti. Benché l'art. 39 dello *Statuut vor het Koninkrijk* (la Carta del Regno) stabilisce che vi dovrebbe essere uno sforzo al fine di pervenire all'uniformità giuridica di questi aspetti, segnatamente nel passato più recente questo principio (denominato: *concordantiebeginsel*) è stato in qualche modo trascurato. I movimenti di ri-codificazione olandese nell'ambito del diritto privato e del diritto amministrativo non hanno ancora raggiunto le sponde caraibiche, con le conseguenze che ciò ha per la terminologia giuridica.

La specificità sistemica del linguaggio giuridico è responsabile del fatto che all'interno di una stessa lingua non vi sia un solo linguaggio

giuridico, così come, per esempio, v'è un solo linguaggio per la medicina, la chimica o l'economia. Una lingua può avere tanti linguaggi giuridici quanti sono i sistemi che ad essa ricorrono utilizzandola come propria lingua giuridica. Per la lingua olandese vi sono cinque linguaggi giuridici (quelli della parte europea del Regno dei Paesi Bassi, delle Antille olandesi, dell'isola di Aruba, del Belgio e del Surinam, in Sud America). Si potrebbe anche sostenere che, all'interno della lingua olandese, esistano sei linguaggi giuridici, se consideriamo quello olandese come uno dei linguaggi giuridici dell'Unione Europea a se stante.

2. CONSEGUENZE DELLA SPECIFICITÀ SISTEMICA DELLA TERMINOLOGIA GIURIDICA PER LA TRADUZIONE DI INFORMAZIONI GIURIDICHE

Quali principi sono implicati nella traduzione della terminologia giuridica? È estremamente importante stabilire che un linguaggio giuridico deve essere tradotto in un altro linguaggio giuridico. Questa affermazione può apparire scontata. Si deve pertanto sottolineare che, nella pratica, spesso il processo di traduzione comporta la traduzione da una lingua ad un'altra, anziché da un linguaggio giuridico ad un altro. A mio parere ciò non è corretto. Non si dovrebbe tradurre da un lingua giuridica nei termini del linguaggio ordinario della lingua di arrivo, ma nella terminologia giuridica di quest'ultima. Se quest'ultima è usata in molti sistemi giuridici come lingua per il diritto, si deve operare una scelta consapevole, si deve cioè scegliere un solo sistema giuridico che usi la lingua di arrivo come propria lingua giuridica. La scelta del sistema giuridico di una particolare lingua di arrivo dovrebbe dipendere dai potenziali fruitori della traduzione. Conseguentemente, l'informazione contenuta nella terminologia del sistema giuridico della lingua di partenza dovrà essere espressa dalla terminologia del sistema giuridico della lingua di arrivo.

Con riferimento alla lingua inglese, la scelta del sistema giuridico di una particolare lingua di arrivo è spesso una questione difficile. Frequentemente il traduttore non sa chi saranno i fruitori della traduzione o, peggio, sa che il destinatario potrebbe essere qualsiasi giurista in grado di leggere l'inglese. Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, non si può evitare di scegliere un sistema giuridico di una lingua particolare. Questa spesso sarà la lingua giuridica dell'Inghilterra o del Galles o quella di uno degli stati federali degli Stati Uniti. Il traduttore

deve considerare l'eventualità, comunque, che molti dei potenziali fruitori della traduzione non abbiano familiarità con tutti i dettagli della terminologia propria del sistema giuridico di arrivo cui si decide di fare riferimento.

3. Premesse alla traduzione dell'informazione giuridica

3.1. Osservazioni generali

Una volta che il traduttore abbia optato, dove necessario, per un particolare sistema giuridico della lingua di arrivo, egli può iniziare a lavorare. Si deve studiare il significato che i termini da tradurre hanno nel sistema giuridico della lingua di partenza, dopodiché si può cercare un termine che possieda il medesimo contenuto nel sistema giuridico della lingua di arrivo. I traduttori che hanno a che fare con la terminologia giuridica devono conoscere il diritto comparato.

3.2. La ricerca di termini equivalenti

Attraverso il diritto comparato, il traduttore che ha a che fare con la terminologia giuridica deve trovare il termine equivalente nel sistema giuridico della lingua di arrivo per il termine del sistema giuridico della lingua di partenza. Ciò è più facile a dirsi che a farsi. Quando si può concludere che i termini appartenenti al sistema giuridico della lingua di partenza corrispondono a (sono equivalenti a) determinati termini del sistema giuridico della lingua di arrivo? A causa della specificità sistemica dei termini giuridici, plausibilmente si verificherà una piena equivalenza solo quando le due lingue si rapportano al medesimo sistema giuridico. In via di principio, ciò accade solo quando si traduce all'interno di un sistema giuridico bilingue o multilingue, come nel caso del Belgio, della Finlandia, della Svizzera e — in qualche misura — del Canada.

Là dove la lingua di partenza e la lingua di arrivo si rapportino a differenti sistemi giuridici l'equivalenza è rara. Indipendentemente dal diverso modo in cui un termine è incastonato in un sistema giuridico inteso nella sua globalità, si ha un'equivalenza quasi piena se

(a) v'è una parziale unificazione delle aree giuridiche rilevanti per la traduzione, dei sistemi giuridici relativi alla lingua di partenza ed a quella di arrivo;

(b) nel passato, un concetto proprio di un sistema giuridico è stato mutuato da un altro sistema e continua a funzionare in quel sistema nel medesimo modo, senza venire influenzato dal resto del sistema giuridico. Un esempio di ciò è il termine «*rompbevrachter*» dell'art. 8:990 DCC, che fu mutuato dall'inglese («*bareboat charterer*»). Numerosi esempi possono trovarsi fra i sistemi giuridici di Indonesia e Olanda, Turchia e Svizzera, Giappone e Germania, Taiwan e Germania.

Dove la lingua di partenza e la lingua di arrivo si rapportano a differenti sistemi giuridici e non ricorrono le eccezioni sopra menzionate, comunque, la piena equivalenza virtuale si dimostra essere un problema. Nondimeno, certi termini che si rapportano a differenti sistemi giuridici saranno senza esitazione considerati dai traduttori come equivalenti. Ricordiamo un classico esempio fornitoci dal comparatista di Amsterdam Isaac Kisch¹, il quale si chiese se i termini «*mariage*», «*marriage*», «*Ehe*» e «*huwelijk*» fossero effettivamente equivalenti, considerato che la base per il divorzio in Francia, negli Stati Uniti, in Germania e nei Paesi Bassi era differente. L'esempio di Kisch può essere chiarito anche ponendo la questione se il concetto di *huwelijk* in Belgio e nei Paesi Bassi sia il medesimo, dove si può concludere che il diritto di famiglia differisce nei due Paesi. Il modo in cui questo termine risulta incastonato nei due sistemi giuridici è diverso. Kisch conclude che sarebbe peccare di perfezionismo sostenere che «*huwelijk*» non possa essere tradotto con «matrimonio» o «*Ehe*». Per quanto il loro modo di essere incastonati possa essere diverso, *quant à la substance* essi sono simili, secondo Kisch. Lo stesso vale per il contenuto di «*huwelijk*» nel diritto belga ed olandese. Comunque, si deve tenere presente la possibilità che i termini di volta in volta in questione abbiano un diverso modo di essere incastonati nel sistema giuridico. Vi può essere un caso in cui il contesto di un termine specifico è così differente da determinarne l'intraducibilità (anche

¹ I. Kisch, *Droit comparé et terminologie juridique*, in M. Rotondi (a cura di), *Inchieste di diritto comparato*, CEDAM, Padova-New York 1973, pp. 407-423, pubblicato anche in G. Fritschy (a cura di), *Vertalen verkolkt, Verhalen over vertalen*, Nederlands genootschap van vertalers, Amsterdam, 1976, pp. 124-139.

intralinguistica). Rispetto al termine «*huwelijk*» questa proposizione deve essere spiegata sottolineando il recente dibattito nei Paesi Bassi intorno agli effetti di una possibile dilatazione dell'istituto del matrimonio fino ad includervi le relazioni omosessuali. L'introduzione della possibilità dei matrimoni tra individui dello stesso sesso muterà così profondamente il concetto di *huwelijk* nel diritto olandese, al punto tale da escluderne il raffronto con, ad esempio, il concetto di *huwelijk* nel diritto belga? Tendo a dare una risposta negativa a questa domanda: l'introduzione della possibilità di matrimoni tra individui dello stesso sesso non muta, nella mia prospettiva, il carattere dell'istituto dello *huwelijk*. Posso portare degli argomenti a difesa di questa tesi, ma non è questa la sede più opportuna per farlo. È da notare, comunque, che alcuni giuristi sono di opinione diversa. Si dice che un professore di un'altra facoltà di giurisprudenza recentemente abbia affermato, durante una conferenza stampa, che, se fossero stati introdotti i matrimoni tra persone del medesimo sesso, avrebbe divorziato nei Paesi Bassi e si sarebbe risposato in Germania. Al di là della veridicità di questa storia, essa chiaramente prova che, nella sua prospettiva, *huwelijk* e *Ehe* sono concetti resi tanto differenti dalla possibilità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, al punto che un termine non può più fungere da traduzione dell'altro.

Kisch conclude a favore della traducibilità se fra i termini v'è corrispondenza nell'essenza (*quant à la substance*). Ma quando si verifica tale corrispondenza? «*C'est une question d'ordre pragmatique* (è una questione di ordine pragmatico)», scrive Kisch. Questa risposta non è di grande aiuto. Quali finalità è necessario prendere in considerazione quando si opera una simile decisione di ordine pragmatico?

Di fondamentale importanza, nella mia prospettiva, sono il contesto e la finalità della traduzione: questi sono i fattori che determinano se le differenze fra il termine della lingua di partenza ed il termine della lingua di arrivo sono così rilevanti che il possibile termine della lingua di arrivo può non essere usato come traduzione del termine della lingua di partenza. È possibile che in un particolare contesto certe parole siano degli equivalenti accettabili, là dove non lo sono in contesti differenti. Rilevante è, inoltre, se una traduzione va elaborata per fornire a chi non conosca perfettamente la lingua di origine un'impressione sommaria del contenuto del testo, o se la traduzione riceverà lo *status* di autentico testo che si affiancherà al testo redatto nella lingua di partenza. In quest'ultimo caso, è importante che i termini del

testo della lingua di arrivo non siano più stretti o più ampi di quelli del testo della lingua di partenza. Guardando il problema da questa angolazione, possiamo già affermare che la conclusione secondo cui i termini sono equivalenti accettabili non è davvero assoluta. L'accettabilità dell'equivalenza dipende dai fattori sopra menzionati. È perciò una decisione che il traduttore deve prendere di volta in volta.

Un semplice esempio può servire ad illustrare quanto ho appena detto: come tradurre il termine olandese «*rechter-plaatsvervanger*» in tedesco, inglese o francese? Se la parola è parte di un testo di una sentenza dietro il nome di uno dei giudici che approvarono la sentenza è pienamente accettabile tradurre «*rechter-plaatsvervanger*» rispettivamente con «*Richter*», «*judge*» e «*juge*». L'elemento del *plaatsvervanger* (*deputy*) è irrilevante in questo contesto. Un tentativo di esprimere comunque questo elemento nella lingua di arrivo porrà inutili problemi se la traduzione — come quasi sempre accade — riguarda il contenuto della sentenza. Una situazione completamente diversa è quella in cui, per esempio, a dover essere tradotto è il mio riassunto, dove è scritto che fui nominato come «*rechter-plaatsvervanger*» presso la Corte distrettuale di Maastricht nel 1983. «*Richter im Nebenamt*»/«*deputy*»/«*juge suppléant*» sarebbe la traduzione più ovvia.

Oltre alla relatività determinata dal contesto e dal fine della traduzione, vi possono essere differenti tipi di termini parzialmente equivalenti. Per esempio, in un sistema giuridico vi può essere una distinzione che non è presente in un altro. Ancora, là dove nei Paesi Bassi un giudice al livello della corte cantonale o della corte distrettuale è chiamato «*rechter*» e un giudice della corte d'appello olandese e della Corte suprema olandese «*raadsheer*», in Germania in entrambi i casi si usa il termine «*Richter*».

Un problema simile emerge quando si profila la necessità di tradurre il termine olandese «*rechte*» in spagnolo. In Spagna v'è una distinzione tra corti composte da un singolo giudice («*Juzgados*») e corti composte da un gruppo di giudici («*Tribunales*»). I giudici degli «*Juzgados*» sono chiamati «*jueces*», quelli dei «*Tribunales*» «*magistrados*». La designazione professionale olandese «*rechter*» dovrà essere espressa in alcuni casi dal termine «*juez*» e in altri dal termine «*magistrado*».

In letteratura spesso si afferma che un termine di una lingua di partenza dovrebbe essere espresso da un equivalente «funzionale»

della lingua di arrivo. Weston² afferma, per esempio, che «il primo metodo è quello dell'equivalenza funzionale: usare un termine o un'espressione nella lingua di arrivo (TL) che rappresenta il concetto funzionale situazionalmente più prossimo»³.

Nutro seri dubbi rispetto a questa affermazione. Perché un termine nella lingua di arrivo possa essere identificato come equivalente ad un termine nella lingua di partenza, non basta che tra essi vi sia equivalenza funzionale, essi debbono risultare similmente incastonati, sotto il profilo sistematico e strutturale: alcuni casi che secondo il diritto olandese sono risolti applicando l'istituto del *dwaling* (errore, vizio del consenso, involontaria rappresentazione errata), sono risolti secondo il diritto tedesco attraverso la teoria del *Wegfall der Geschäftsgrundlage*, basata sul *Treu und Glauben* (Par. 242 BGB). In nessun contesto, comunque, tradurrei «*dwaling*» con «*Wegfall der Geschäftsgrundlage*». Il modo in cui i due termini risultano incastonati sotto il profilo sistematico e strutturale è diverso.

3.3. Soluzioni supplementari

Se non si riesce ad individuare nessun termine equivalente nel sistema giuridico della lingua di arrivo, si devono cercare delle soluzioni supplementari. Fondamentalmente, si possono distinguere tre ulteriori soluzioni:

(a) non vi sarà traduzione e si dovrà usare il termine della lingua di partenza o la sua traslitterazione. Se necessario, il termine può essere spiegato tramite l'aggiunta di un'informazione fra parentesi o in una nota, in forma di spiegazione letterale o di osservazione del tipo «paragonabile a...»;

² M. Weston, *Theoretical and Practical Approaches to Translation*, in *An English Reader's Guide to the French Legal System*, Berg, New York, Oxford 1990, pp. 4-42, in particolare p. 21.

³ Cfr. le osservazioni di L.P. Pigeon, *La traduction juridique: l'équivalence fonctionnelle*, in J.C. Gémard (a cura di), *Language du droit et traduction (The Language of the Law and translation). Essais de jurilinguistique (Essays on Jurilinguistics)*, Linguattech, Montréal 1982, pp. 271-281; S. Sarcevic, *Bilingual and Multilingual Legal Dictionaries: New Standards for the Future*, in «Revue générale de droit», 1988, pp. 970 ss., pubblicato anche in «Meta», 1991, pp. 615-625.

(b) si utilizzerà una parafrasi per descrivere il termine della lingua di partenza;

(c) si creerà un neologismo, si ricorrerà, cioè, ad un termine della lingua di arrivo che non fa parte della terminologia del sistema giuridico della lingua di arrivo, se necessario, unitamente ad una nota esplicativa.

Queste soluzioni supplementari verranno ora discusse.

3.3.1. *Mantenimento del termine della lingua di partenza*

Non sono un grande fautore del mantenimento dei termini della lingua di partenza nella traduzione. La principale finalità di una traduzione è quella di rendere il testo di partenza (più) accessibile a quanti non conoscono la lingua del testo di partenza. Tale finalità risulta trascurata se alcuni termini non vengono tradotti. Weston, molto opportunamente, osserva: «Questa è, allora, una soluzione di ripiego, che manifesta apertamente la sconfitta» e continua: «invero, non è a rigore una traduzione affatto, a meno che sia intrapresa come un deliberato esercizio di naturalizzazione, ossia con il fine consapevole di introdurre nella lingua di arrivo il termine in questione». Quest'ultimo caso menzionato da Weston riguarda un neologismo, e sarà ulteriormente discusso al punto 3.3.3. più avanti.

Se si introducono nella lingua di arrivo molti termini della lingua di partenza senza offrirne una traduzione, v'è anche il pericolo di trasformare la traduzione in una collezione di parole appartenenti ad una lingua straniera, tenute insieme da preposizioni, avverbi e verbi della lingua di arrivo. Se il lettore ha scarsa familiarità con la morfologia della lingua di partenza, egli si trova di fronte ad una combinazione incomprensibile di lettere, difficile da pronunciare o da ricordare. Conseguentemente, si può concludere che l'uso nella lingua di arrivo di un termine non tradotto della lingua di partenza deve essere evitato in modo particolare quando v'è scarsa o nessuna corrispondenza etimologica fra le due lingue. Il fine di qualsiasi traduzione è, dopo tutto, quello di trasferire l'informazione contenuta in un termine e ciò non accade se quest'ultimo viene lasciato privo di traduzione, a meno che il traduttore non sappia che l'espressione che ricorre nella lingua di partenza sia in qualche modo trasparente per il lettore del testo di

arrivo. Inoltre, le aspettative circa la trasparenza non dovrebbero essere troppo alte.

Vi sono degli inconvenienti aggiuntivi che giocano a sfavore del mantenimento del termine della lingua di partenza nella lingua di arrivo, se la lingua di partenza ha un alfabeto differente o utilizza caratteri basati su pittogrammi. Infatti, il lettore medio del testo di arrivo in cui ricorre il termine della lingua di partenza in caratteri sconosciuti non ha accesso al significato. In tal caso, sarà necessaria la traslitterazione, benché anche la traslitterazione, se non accompagnata da una spiegazione, difficilmente sarà informativa per il lettore del testo di arrivo. Quale dei lettori di questo articolo conosce termini arabi (per esempio: «*usul*», «*fiqh*» e «*sharia*») o termini cinesi, anche se traslitterati? E quanti saranno in grado di trarre qualche informazione dal contenuto di quei termini probabilmente avranno da ridire sul modo in cui sono stati traslitterati. Infatti sia per l'arabo che per il cinese sono stati elaborati vari tipi di traslitterazione e lo stesso vale per altri tipi di caratteri. È ragionevole, comunque, usare le regole di traslitterazione stabilite dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione di Ginevra, dove possibile. Ciò benché questi *standard* siano oggetto di discussione, come emerge dalla sentenza nel caso «Konstantinides» portato davanti alla Corte di Giustizia⁴.

Un piccolo passo oltre la «semplice» traslitterazione è ciò che Sarcevic⁵ qualifica come «naturalizzazione»: l'adattamento linguistico di un termine della lingua di partenza alle regole della lingua di arrivo. In tali casi, Pasternak⁶ si riferisce a «*bedeutungsverlustlose phonetische Einverleibung fremdsprachiger Termini*» (annessione fonetica di termini appartenenti a lingue straniere senza perdita di significato) nella lingua di arrivo. A mio giudizio, un termine che abbia subito tale adattamento linguistico dovrebbe essere qualificato come un neologismo (si veda anche il punto 3.3.3. più sotto).

In precedenza fu discussa la possibilità di chiarire il termine originale tramite l'aggiunta di una traduzione «letterale» inserita tra parentesi. Ciò che ci si prefigge con una traduzione letterale di questo

⁴ Sentenza del 30-3-1993, Caso C 168/91, 1993, I, pp. 1191 ss.

⁵ Sarcevic, *Bilingual and Multilingual Legal Dictionaries*, cit., p. 971.

⁶ V. Pasternak, *Chinesisch als Rechtssprache im Kontext des Common Law: Der Fall Hongkong*, in «Verfassung und Recht in Übersee», 1993, pp. 275-313, in particolare p. 293.

tipo è una traduzione di elementi che focalizzano sull'uso ordinario della lingua di partenza e della lingua di arrivo e formino i mattoni del termine giuridico della lingua di partenza da tradurre. Tale traduzione parola per parola può rendere più accessibile il termine non tradotto della lingua di partenza. Staccata dal termine originale, tale traduzione letterale risulta dotata di senso solo se fornisce un termine equivalente, una parafrasi comprensibile ai giuristi del sistema giuridico della lingua di arrivo, o se forma un utile neologismo.

Si dovrebbe dedicare un po' di attenzione alla possibilità di inserire tra parentesi o in nota osservazioni del tipo: «paragonabile a ...» dopo il termine della lingua di partenza mantenuto nel testo della lingua di arrivo. Un'osservazione di questo tipo si avvicina ad una parafrasi (si veda il prossimo paragrafo) senza indicare chiaramente le analogie e le differenze.

3.3.2. *Il ricorso alla parafrasi*

Una seconda soluzione supplementare è rappresentata dalla parafrasi. Se la parafrasi nella lingua di arrivo è una definizione potenzialmente perfetta del concetto della lingua di partenza, tale parafrasi si avvicina ad un equivalente costituito da più parole. Seguiamo Sarcevic⁷ nel qualificare tale parafrasi come equivalente descrittivo. L'entità giuridica così descritta non esiste in quanto tale nel sistema giuridico della lingua di arrivo, ma la combinazione dei suoi elementi rende il termine accessibile ad un giurista preparato su quel sistema. Dove la circumlocuzione è incompleta, questa soluzione si avvicina ad un neologismo. La desiderabilità e l'utilità della parafrasi come soluzione alternativa dipendono dalla lunghezza e dalla complessità della parafrasi, nonché dalla finalità della traduzione.

⁷ Sarcevic, *Bilingual and Multilingual Legal Dictionaries*, cit., p. 973.

3.3.3. *I neologismi*

3.3.3.1. *Che cos'è un neologismo?*

La terza soluzione alternativa consiste nella creazione di un neologismo: viene utilizzato nella lingua di arrivo un termine che non è più usato nel sistema giuridico relativo alla lingua di arrivo scelto dal traduttore. Un esempio è la traduzione in inglese del termine olandese «*onrechtmatige daad*» o del francese «*délict*». Non si può trovare un equivalente accettabile nel sistema giuridico inglese o gallese. Per questa ragione, a volte, si propongono come traduzioni «*unlawful act*» o «*delict*». Tali traduzioni impediscono che il concetto europeo-continentale sopra menzionato sia confuso con il concetto di *tort* proprio del *common law*. Un inconveniente di questi neologismi è che questi nuovi termini possono suonare strani all'orecchio dei giuristi inglesi.

Va sottolineato, comunque, che uso il termine «neologismo» in un senso molto ampio. Considero un neologismo qualsiasi termine non appartenga al sistema giuridico della lingua di arrivo. Spesso il termine «neologismo» è usato in un senso più ristretto e con esso ci si intende riferire a qualsiasi termine non esistente nella lingua di arrivo. La definizione più ampia di «neologismo», comunque, è un logico risultato della premessa discussa in precedenza, secondo cui l'informazione giuridica non deve essere tradotta dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo ma dalla terminologia del sistema giuridico della lingua di partenza nella terminologia del sistema giuridico della lingua di arrivo scelto dal traduttore. Segue da ciò che tutti i termini non appartenenti al sistema giuridico scelto della lingua di arrivo debbono essere qualificati come neologismi.

3.3.3.2. *Criteri per la scelta dei neologismi*

Una difficile, ma essenziale, questione è quella delle regole che dovrebbero presiedere alla scelta dei neologismi. Tale scelta non deve essere operata in modo arbitrario. Nessuno accetterà che, a seguito dell'impossibilità di reperire un equivalente accettabile nella lingua francese per un termine ricorrente in un documento legislativo olandese, si renda questo termine in francese con il neologismo «*blubs*».

Una simile decisione sarebbe assurda. Il neologismo deve essere scelto in modo che il contenuto del termine di partenza risulti in qualche misura espresso, senza utilizzare un termine già usato nel sistema giuridico della lingua di arrivo.

Da quanto affermato si può concludere che il traduttore deve assicurarsi che il termine introdotto nella lingua di arrivo non esista nel sistema giuridico di quest'ultima. A tal fine si devono tenere in considerazione tutti i termini anche lontanamente connessi con questo sistema giuridico. Non approvo, per esempio, l'uso del francese «*droit commun*» come traduzione dell'espressione «*common law*».

Si deve scegliere un neologismo in modo che un giurista del sistema giuridico della lingua di arrivo possa avere un'idea del suo significato. Molto utili a questo proposito sono i termini usati al fine di avere un significato equivalente. Se, per esempio, il termine tedesco «*Sicherungseigentum*» deve essere rappresentato dalla terminologia del sistema giuridico olandese, è ragionevole usare come traduzione «*fiduciaire eigendom*» o «*eigendom tot zekerheid*» in guisa di neologismi. Questi concetti non sono più parte del sistema giuridico olandese. E tuttavia, per la recente storia giuridica, una simile traduzione offre informazioni chiare ad un giurista olandese.

Spesso si può ricorrere a termini del diritto romano, se è plausibile assumere che i giuristi del sistema giuridico della lingua di arrivo abbiano (ancora) qualche conoscenza del diritto romano. Un ottimo esempio dell'uso di termini del diritto romano come neologismi, in mancanza di equivalenti accettabili nel sistema giuridico della lingua di arrivo, è il testo inglese dell'art. 16, par. 1 della Convenzione Europea sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale del 1968: «le seguenti corti avranno esclusiva competenza giurisdizionale, indipendentemente dal domicilio: 1. Nei procedimenti che abbiano ad oggetto diritti *in rem*, o *tenancies*, proprietà immobili, le corti dello stato contraente in cui è situata la proprietà...».

L'espressione «*right in rem*» fu scelta per rendere in inglese i termini europei continentali: «*zabelijk recht*», «*droit réel*», «diritto reale», «*derecho reale*», «*dingliches Recht*».

Spesso possono essere usati termini che, benché non funzionino nel sistema giuridico della lingua di arrivo come termini giuridici, invece funzionano in un altro sistema che usa la medesima lingua come propria lingua giuridica. Questa proposizione merita un'ulteriore spiegazione.

In precedenza è stato espressamente affermato che il processo di traduzione va dalla lingua giuridica di uno speciale sistema giuridico al sistema giuridico di un altro particolare sistema giuridico. Se la lingua di arrivo funge da lingua giuridica in numerosi sistemi giuridici, si deve operare una scelta a favore di una particolare terminologia giuridica. I traduttori non dovrebbero usare la terminologia del sistema A in un punto e la terminologia del sistema B in un altro punto. Una volta che si sia operata una scelta di fondo per la terminologia del sistema A, ma mancasse qualche accettabile equivalente, sarà permesso usare, come neologismi, equivalenti accettabili tratti da un altro sistema giuridico. In quel caso è necessario sottolineare che tali termini sono neologismi, per esempio facendo espresso riferimento al sistema giuridico da cui i neologismi in questione sono stati mutuati. Ma anche quando ricorriamo a questa «via d'uscita» è importante tenere a mente che il principale fine della traduzione consiste nel fornire il significato dei termini originali. Se il traduttore nutre il sospetto che la sostanza del sistema giuridico dal quale egli mutua un termine per utilizzarlo come neologismo e, conseguentemente, anche la terminologia giuridica di tale sistema non siano noti ai fruitori del testo di arrivo, si deve affiancare al neologismo un riesame o una nota esplicativa. Il seguente esempio può illustrare questo punto: si supponga di pensare che il termine olandese «*hypotheek*» non possa essere tradotto dal termine inglese «*mortgage*» e che conseguentemente sia scelto un vocabolo dalla terminologia inglese usata in Québec, precisamente: «*hythec*». Apparirebbe questo termine molto strano ad un lettore inglese del testo di arrivo qualora non venisse offerta alcuna spiegazione? Si può pensare che sarebbe così; sicché, sarebbe necessaria una spiegazione.

Normalmente, quando si discute con giuristi stranieri la traduzione inglese Haanappel-Mackaay⁸ del (nuovo) Codice civile olandese, quanti hanno familiarità con il sistema giuridico inglese e gallese sono guidati dalla lingua dotta (*vernacular*) del Québec. Ne deriva che molti fra loro trovano la traduzione antiquata o persino errata. Un collega inglese — un comparatista inglese specialista di diritto francese — mi disse di essere molto lieto che la traduzione inglese fosse accom-

⁸ P.P.C. Haanappel-E.Mackaay, *New Netherlands Civil Code, Patrimonial Law (Nouveau code civil néerlandais, Le droit patrimonial)*, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Het Vermogensrecht, Deventer 1990.

pagnata dalla versione francese e di aver potuto comprendere la versione inglese solo dopo la lettura della traduzione francese. Un secondo comparatista, ma non inglese, definì «semplicemente cattiva» la traduzione inglese e pronunciò persino la parola «stupida». La mia severa opinione è che tali reazioni — e certo la seconda — siano completamente ingiustificate. La traduzione è ottima. Nella prefazione si afferma espressamente che, in linea di principio, verrà utilizzata la terminologia del sistema giuridico del Québec. E ciò è stato fatto in modo coerente. Solo coloro che abbiano almeno una qualche conoscenza della terminologia giuridica del Québec possono fare un buon uso di questa traduzione. Per gli altri sarebbero stati d'aiuto commenti comparativi in nota o altro⁹.

In rapporto al problema della scelta dei neologismi si dovrebbe anche prestare brevemente attenzione allo *status* dei neologismi già scelti da altri per certi termini nel sistema giuridico della lingua giuridica da tradurre. Se si può assumere che alcuni fruitori del testo di arrivo abbiano già incontrato altrove questi neologismi scelti da altri, al fine di esprimere i termini in questione nel sistema giuridico della lingua di partenza, è consigliabile prendere seriamente in considerazione la scelta operata dai precedenti traduttori. Si dovrebbe essere consapevoli che la scelta dei propri neologismi potrebbe generare confusione. Naturalmente, la probabilità di incorrere in confusione dipende dalla notorietà della traduzione precedente nella quale il neologismo in questione sia stato introdotto. Con questo breve commento siamo giunti al problema della desiderabilità della standardizzazione, che tratteremo in seguito.

3.4. *Standardizzazione delle traduzioni*

3.4.1. *Osservazioni generali*

Ogni traduzione di un termine appartenente al sistema giuridico della lingua di partenza nella terminologia di un sistema giuridico di una specifica lingua di arrivo o l'uso di un neologismo per trasferire il significato di un termine dal sistema giuridico della lingua di partenza nella lingua di arrivo ha, in qualche misura, l'effetto di un precedente. La forza del precedente di questa terminologia dipende, fra le altre

⁹ Ciò verrà fatto nella prossima edizione di questa traduzione.

cose, dallo *status* della traduzione, dallo *status* del traduttore e — *last but not least* — dal numero di copie pubblicate e dalla loro diffusione. I traduttori successivi saranno in grado di informarsi sulla traduzione e debbono riesaminare le scelte operate dai traduttori precedenti. In tale riesame, la soluzione selezionata dai precedenti traduttori ha un certo peso, se si può con sicurezza assumere che il traduttore è stato consapevole delle differenze e delle analogie ed ha preso una decisione sulla base di tale consapevolezza. Un traduttore può deviare dalla terminologia già stabilita solo in presenza di ragioni davvero buone.

3.4.2. *Standardizzazione tramite dizionari*

L'affermazione contenuta nell'ultima frase del precedente paragrafo è valida solo se vi sono buone ragioni per assumere che i lettori del testo di arrivo, o almeno parte di essi, conoscano la terminologia della traduzione precedente. In molti casi questo è dubbio, sicché, anche qualora esista una scelta concretizzata in una precedente traduzione, v'è di fatto libertà. Non è così dove la traduzione precedente (o piuttosto il suggerimento di traduzione) sia stata pubblicata in un dizionario giuridico bilingue che è il risultato di uno studio comparativo e suggerisce soluzioni di traduzione sulla base di tale ricerca. Poiché questo tipo di dizionario è raro, si può assumere che questi dizionari figurino nello studio di ogni studioso e traduttore che operi con le terminologie giuridiche dei due sistemi. I suggerimenti di traduzione offerti in tali dizionari rivestono il ruolo di precedenti e avranno quindi effetti standardizzanti.

3.4.3. *Iniziative per il Pinyin*

In un importante contributo al *Nederlands Juristenblad* (un periodico giuridico olandese) Strucken¹⁰ sottolineò le conseguenze derivanti da una mancanza di coordinazione con riferimento alle decisioni di traduzione e dall'ignorare il fatto che le decisioni di traduzione prese da altri possano funzionare come precedenti. Il lettore straniero fiducioso può risultare profondamente confuso. Per mostrare

¹⁰ A.V.M. Strucken, *Pinyin (over de vertaling van juridische benamingen)*, *Nederlands Juristenblad*, 1979, pp. 786-787.

questo punto, Struycken fornisce una quantità di traduzioni inglesi utilizzate per denotare gli organi giudiziari olandesi nella compilazione delle raccolte nazionali, pubblicate dalla *Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking* (la società olandese di diritto comparato) in occasione della Decima Conferenza mondiale di diritto comparato svoltasi nel 1978. Egli conclude per la necessità di qualche tipo di «pinyin», di traduzioni standard di importanti concetti giuridici olandesi in altre lingue. L'obiettivo di Struycken fu preso sul serio dal comitato del *Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking*, che nel 1981 istituì un «*pinyin-committee*» al fine di proporre nuove traduzioni *standard* di concetti giuridici olandesi in tedesco, inglese e francese. Tale comitato comprendeva comparatisti di varie facoltà giuridiche olandesi ed un certo numero di rinomati traduttori, inclusi traduttori provenienti dall'ufficio traduzioni del Ministero degli Esteri olandesi. Nel 1992, dopo lunghe attività preparatorie, il comitato approntò un glossario contenente suggerimenti di traduzioni¹¹.

Il «*pinyin-committee*» sta ancora lavorando ad una versione rivista ed integrata del glossario, che comprende le lingue danese, italiana, russa e spagnola.

La pubblicazione di questo glossario merita la nostra più grande attenzione. Questi suggerimenti di traduzione funzionano come dei precedenti, poiché il comitato nella sua forma estesa ha dedicato molti incontri alla questione se certi termini possano essere considerati l'uno l'equivalente dell'altro o meno. Nel caso di risposta negativa, il comitato ha indicato quale soluzione alternativa può essere scelta, al fine di trasferire il significato di uno specifico termine del sistema giuridico olandese ad una particolare lingua di arrivo. Particolarmente utili sono le «descrizioni» in tre lingue: tali descrizioni assumono importanza nel glossario quali suggerimenti per eventuali note esplicative, là dove il comitato abbia registrato l'assenza di un termine equivalente nella lingua di arrivo. Un desiderio che nutro nei confronti della prossima edizione del glossario è che tutti i neologismi dovrebbero essere evidenziati come tali e dovrebbero essere accompagnati da

¹¹ K. Boele-Woelki-F.J.A. van der Velden (a cura di), *Nederlandse rechtsbegrippen vertaald, Frans-Engels-Duits*, T.M.C., 's Gravenhage 1992. Una seconda edizione comparve nel 1998: K. Boele-Woelki-F.J.A. van der Velden (a cura di), *Nederlandse rechtsbegrippen vertaald, Frans-Engels-Duits*. Herzien door J.H.M. van Erp-C.B.P. Mahé-G.J.W. Steenhoff, T.M.C., 's Gravenhage 1998.

una breve dichiarazione delle ragioni a favore della scelta del/i neologismo/i in questione, magari nella forma di una nota.

Non sono a conoscenza di simili iniziative in altre società nazionali di diritto comparato. Forse una discussione intorno alla desiderabilità di tali iniziative e le difficoltà incontrate nella formulazione di queste proposte di sistematizzazione sarebbe un tema interessante per una sorta di Olimpiadi dei comparatisti da tenersi ogni quattro anni sotto gli auspici dell'*Association internationale de droit comparé*. In quell'occasione si potrebbe discutere fino a che punto le attività dei «*pinyin-committees*» nazionali possano essere coordinate.

3.5. Riassunto articolato in proposizioni

Quanto affermato sopra può essere riassunto in alcune proposizioni, nel seguente modo:

- (i) la terminologia giuridica è specifica rispetto al sistema (cfr. §2);
- (ii) la piena equivalenza fra i termini giuridici di due lingue esiste solo dove (a) questi funzionano come lingua giuridica di uno e del medesimo sistema giuridico; oppure (b) dove un concetto giuridico che appartiene ad un sistema giuridico sia stato direttamente e completamente adottato dal sistema della lingua di arrivo; o (c) dove i sistemi giuridici della lingua di partenza e della lingua di arrivo hanno adottato il concetto da un terzo sistema giuridico;
- (iii) un'equivalenza accettabile esiste solo fra i termini di due sistemi giuridici e non tra due lingue;
- (iv) a seconda del contesto, un concetto del sistema giuridico della lingua di partenza può avere equivalenti (accettabili) dissimili nel sistema giuridico della lingua di arrivo (cfr. §3.2.);
- (v) se non è disponibile nessun termine equivalente, si dovrà scegliere di mantenere il termine originale, di ricorrere ad una parafrasi, ad un neologismo o ad una combinazione di queste opzioni (cfr. § 3.3.);
- (vi) mantenere il termine originale è una scelta giustificata solo se tale termine risulta trasparente per i presunti fruitori del testo nella lingua di arrivo (cfr. §3.3.1.);
- (vii) l'adattamento linguistico di un termine originale alla lingua di arrivo deve considerarsi come un modo di creare un neologismo (cfr. § 3.3.1.);

(viii) la desiderabilità e l'utilità del ricorso a parafrasi come soluzione ulteriore dipendono dalla lunghezza e dalla complessità della parafrasi, così come dall'obiettivo della traduzione (cfr. § 3.3.2);

(ix) si crea un neologismo dove nella lingua d'arrivo viene impiegato un termine che non è (o non è più) usato nel sistema giuridico scelto dal traduttore e connesso alla lingua di arrivo (cfr. § 3.3.3.1.);

(x) si dovrebbe scegliere un neologismo in modo tale che il contenuto del termine originale sia almeno in parte evidente, senza ricorrere ad un termine già in uso nel sistema giuridico della lingua di arrivo. Molto adatti sono quei termini che abbiano un significato equivalente nel sistema giuridico della lingua di arrivo. Adatti sono pure i concetti del diritto romano, dove si può assumere che i giuristi del sistema giuridico della lingua di arrivo hanno (ancora) qualche conoscenza in materia di diritto romano. Spesso, possono essere usati anche concetti che non fungono da concetti giuridici nel sistema della lingua di arrivo, ma che ricoprono questa funzione all'interno di un altro sistema che usa quella lingua come propria lingua giuridica (cfr. § 3.3.3.2.);

(xi) se si ipotizza che alcuni fruitori del testo di arrivo si siano imbattuti in neologismi usati da altri per indicare concetti appartenenti al sistema giuridico della lingua di partenza, la fedeltà alla scelta dei precedenti traduttori deve essere seriamente considerata (cfr. § 3.4.);

(xii) nel caso di un cambiamento nel sistema giuridico della lingua di arrivo nel sistema giuridico della lingua di partenza, si deve procedere ad adattare anche i suggerimenti per la traduzione.

3.6. *Requisiti dei dizionari giuridici bilingue*

Sulla base dei principi sopra indicati, possono essere elaborati anche criteri per dizionari giuridici bilingue attendibili.

In una prefazione, i fruitori di questo tipo di dizionario dovrebbero essere avvertiti dei problemi sollevati dalla traduzione di termini giuridici e invitati a farne un uso attento.

Idealmente (ma si tratta forse di un'operazione non sempre realizzabile sotto il profilo commerciale), il dizionario dovrebbe contenere una sezione separata che introduca il sistema giuridico interessato.

La relazione fra i termini e le loro traduzioni suggerite deve essere esplicitata dal contesto linguistico proposto, dai riferimenti enciclo-

pedici e bibliografici. Verrebbe così garantita la verificabilità di tale relazione.

I redattori di dizionari bilingue non dovrebbero presentare le traduzioni che essi propongono come *standards* equivalenti. Dovrebbero essere individuate delle alternative a seconda dell'area giuridica, del sistema e dell'uso.

Si dovrebbe dichiarare l'assenza di un termine equivalente nel/i sistema/i giuridico/i connessi alla lingua di arrivo.

Il dizionario dovrebbe indicare il grado di equivalenza: sia che i suggerimenti per la traduzione siano del tutto equivalenti sia che costituiscano degli equivalenti solo parziali.

Si devono identificare i neologismi come tali, al fine di evitare che siano usati da quanti consultano il vocabolario come termini appartenenti al sistema giuridico connesso alla lingua di arrivo. Idealmente, il suggerimento per un particolare neologismo dovrebbe essere oggetto di riflessione.

I dizionari giuridici bilingue andrebbero ristretti al fine di offrire suggerimenti per la traduzione a seconda delle aree giuridiche, legando sia il termine della lingua di partenza che il termine della lingua di arrivo ad un particolare sistema giuridico. Se non si fa questo, la costruzione del dizionario diviene oscura e preclude una facile ed affidabile consultazione.

I termini della lingua di partenza e le traduzioni che di essi vengono proposte non si prestano ad un uso inverso. Il procedere dai termini parzialmente equivalenti, dalle descrizioni o dai neologismi, ai termini originari suggerirà una falsa traduzione.

Le traduzioni proposte devono venire riconsiderate in caso di cambiamenti intervenuti sia all'interno del sistema giuridico legato alla lingua di partenza sia al sistema giuridico connesso alla lingua di arrivo. In altre parole, i dizionari giuridici devono essere frequentemente riesaminati ed aggiornati.

La compilazione di un dizionario giuridico bilingue che compia un serio sforzo nel rispondere a questi requisiti costituisce un grande traguardo, un traguardo che merita di venire qualificato come un lavoro scientifico. Come si è precedentemente detto, un numero davvero esiguo di dizionari giuridici sinora pubblicati ha cercato di rispondere a

questi requisiti. La maggior parte di essi non riesce ad offrire nulla più che glossari contenenti traduzioni prive di denotato.

(Traduzione dall'inglese di Elena Pariotti)